



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FAVARO | LILIANA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DE SANTI | LEONARDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LAUTIZI | VITTORIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 8686/10 depositato il 22/11/2010
- avverso la sentenza n° 320/21/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

controparte:



difeso da:

DOTT. LEGNAZZI CLAUDIO, DOTT. MONDOLFO SERGIO, DOTT.SSA DEL COCO ILARIA
CORSO SEMPIONE 4 20154 MILANO MI

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCK03T100438/2008 IVA + IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCK03T100438/2008 IRES 2005

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 8686/10

UDIENZA DEL

05/10/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

438/38/11

PRONUNCIATA IL:

5/10/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/11/11

Il Segretario

Cariello

1. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma propone appello notificato in data 26 ottobre 2010 alla società [REDACTED] e depositato in data 22 novembre per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 320.21.09 pubblicata il 28 settembre 2009.

2. La decisione impugnata ha parzialmente accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento n.RCK03T100438-2008, notificato in data 10/6/2006, emesso a seguito del processo verbale di constatazione del 07.02.2008, con cui la Guardia di Finanza Comando di Pomezia rilevava, nei confronti della Società [REDACTED], per l'anno d'imposta 2005 costi non deducibili, di euro 252.105,71.

3. La Direzione Provinciale II di Roma sostiene, con l'appello, che il costo relativo alla fattura emessa dalla società capogruppo [REDACTED] n.3/i del 24/05/2006, per "Attività di direzione e coordinamento 2005", per un importo pari ad € 133.199,02 sia da considerare indeducibile in quanto non è possibile distinguere i servizi fatturati dall'attività di controllo e coordinamento tipico della funzione della società capogruppo (e che come tali rientrano tra i costi di gestione di quest'ultima e non possono essere riaddebitati alle diverse società del gruppo).

3.1. Rileva come la controparte non ha prodotto alcun contratto (che avrebbe dovuto anche avere data certa anteriore all'imputazione in contabilità dell'onere), né alcun rapporto conclusivo sull'attività svolta e sui servizi resi; né altra documentazione attestante l'effettività delle prestazioni; il costo pertanto è da considerare indeducibile per l'assenza dei requisiti di certezza e competenza previsti dall'art. 109 del TUIR.

3.2. Considera non valida la ragione per cui la società [REDACTED] debba farsi carico del compenso spettante all'organo amministrativo di una società autonoma e distinta: la [REDACTED] né è presente agli atti della causa una apposito verbale dell'assemblea dei soci della Babel in cui venga deliberata la decisione di farsi carico del compenso spettante al consiglio di amministrazione della [REDACTED].

3.3. Osserva l'assoluta mancanza di indicazioni sul criterio di determinazione del compenso riconosciuto al Consiglio di Amministrazione della Par-tec che ritiene indeducibile per l'assenza del requisito dell'oggettiva determinabilità della spese sostenuta.

Chiede dichiararsi la piena legittimità dell'avviso di accertamento con vittoria di spese.

4. La società [REDACTED] appellata contesta, con le proprie controdeduzioni, le argomentazioni dell'Ufficio.

4.1. Eccepisce l'inammissibilità dell'appello mancando i motivi specifici dell'impugnazione; l'Ufficio si è limitato a riprodurre i motivi dell'accertamento senza sottoporre a vaglio critico la sentenza della commissione provinciale.

4.2. Ribadisce che i servizi di cui si discute riguardano il riaddebito effettuato dalla società capo gruppo [redacted] alla ricorrente [redacted].

Rileva che sono state prodotte tutte le prove documentali circa la ristrutturazione direttiva avvenuta all'interno del gruppo ed è insindacabile che questi documenti posseggano un valore probatorio di sicuro maggiore interesse rispetto ad un contratto scritto tra parti correlate.

Sottolinea che il Sig. [redacted] in qualità di socio della società appellata nonché in qualità di amministratore unico nominato dall'assemblea, ha sia l'interesse ed il diritto di effettuare attività di direzione e coordinamento sia il dovere derivante dalla carica ricoperta, di effettuare le necessarie attività per il perseguimento dell'oggetto sociale. Non si ravvisa pertanto alcuna duplicazione di costi. Osserva che l'Amministrazione Finanziaria non ha il diritto di sindacare la loro congruità, nel quadro di una legislazione civilistica e commerciale che lascia all'Assemblea dei Soci ogni determinazione in materia di poteri e di compensi ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.

4.3. Fa presente che la mancata ripresa in aumento del costo in oggetto, non eviterebbe, come indicato in sentenza, una duplicazione di tassazione dell'importo, ma comporterebbe bensì una minore perdita riportabile per la società [redacted] ed un maggiore reddito imponibile per la società [redacted], con un effettivo maggiore esborso a livello di gruppo nell'anno in oggetto di € 83.194 per Ires e € 10.714,49 per Irap.

4.4. Ribadisce che l'addebito dei costi non opera solo nei confronti della società [redacted], ma opera nei confronti di tutte le società del gruppo, e pertanto l'eventuale convenienza fiscale dell'operazione non dovrebbe essere valutata, come fatto dall'Agenzia delle Entrate, nell'ottica di un rapporto bilaterale, bensì dovrebbe essere valutata nell'ambito di gruppo.

4.5. Propone appello incidentale.

4.6. Rileva che in relazione a costi non inerenti per € 500,00 la disciplina relativa alla deduzione degli oneri per lavoro dipendente è nella fattispecie applicabile ai collaboratori a progetto.

4.7. Per la ripresa di presunti costi non sufficientemente documentati per € 9.503,73 rileva che i documenti indicati dall'Ufficio risultano tutti intestati alla Società appellata, che non sono state rilevate dall'Ufficio irregolarità contabili nel corso dell'accertamento e che le descrizioni riportate in fattura e trascritte in contabilità con l'indicazione dei relativi fornitori sono puntuali e chiari. Tali costi appaiono quindi sufficientemente documentati, perlomeno ai fini dell'identificazione dei servizi ricevuti, non essendo stata messa in discussione la loro inerenza all'attività aziendale essi risultano pertanto deducibili.

4.8. Per quanto riguarda la ripresa di presunti costi non deducibili in relazione a spese carburante per € 3.986,96, ritiene che la mancanza di firma del gestore sulle schede costituisca violazione di carattere meramente formale, non incidendo sulla verità dei costi in questione e pertanto non impedisce la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto.

4.9. Con riferimento alla ripresa di costi non deducibili in relazione a spese di manutenzione per € 6.916,00, osserva che in assenza di consenso del proprietario, il locatario è libero di sostenere ogni miglioria che ritiene di dover apportare al bene locato, con il solo obbligo di restituirlo al proprietario alla scadenza nelle stesse condizioni in cui il bene si trovava all'inizio della locazione. Non essendo inoltre avvenuto alcun riaddebito tra locatore e locatario, deve ritenersi ingiustificata la ripresa fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza basata sull'assunto civilistico che tali oneri competono in linea teorica al proprietario.

4.10. Per la ripresa di costi relativi a servizi prestati da società consociata per € 98.000 fa presente che la fattura oggetto della ripresa fiscale si riferisce al corrispettivo per una ricerca di mercato e ad uno studio di fattibilità effettuati dalla consociata [REDACTED] nei confronti della ricorrente.

Chiede il rigetto dell'appello principale, l'accoglimento dell'appello incidentale con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Chiede che la discussione avvenga in pubblica udienza.

5. L'appello è privo di pregio.

5.1. Il Collegio ritiene corretto l'operato dei primi giudici.

5.2. Considera non inerenti i costi per € 500,00 in quanto non detraibili le spese per un corso di formazione offerto al sig. [REDACTED] poichè non dipendente ma collaboratore a progetto.

Osserva che le disposizioni di cui agli artt. 61, 69, D.Lgs. n. 276 del 2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003) disciplinano un'innovativa tipologia contrattuale, denominata "lavoro a progetto", precipuamente finalizzata (insieme alle altre figure di "nuovi lavori") alla gestione flessibile delle risorse umane.

Ai fini della formazione, può essere concordata la partecipazione del collaboratore a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, in relazione alle caratteristiche della prestazione. Può trattarsi sia di corsi predisposti direttamente dal committente o da svolgersi presso enti di formazione, con costi a carico del committente.

Nella fattispecie non risulta prodotta documentazione attestante tale accordo.

5.3. Ritiene non deducibili le spese di carburante per la mancata sottoscrizione delle schede carburante da parte del gestore dell'impianto di distribuzione

Osserva che la sentenza della Corte di Cassazione n. 21941 del 19/10/2007 nega la possibilità di portare in detrazione i costi scaturenti da schede carburante se non sono sottoscritte dal gestore. Secondo la sentenza la firma costituisce "elemento essenziale per la legittima detrazione dell'imposta di cui alle schede del carburante".

Il D.P.R. n. 444 del 1997, artt. 2 e 3, disciplina gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

La previsione dell'apposizione della firma sulla scheda da parte l'esercente l'impianto di distribuzione avendo una funzione, definita dallo stesso legislatore, di "convalida" del rifornimento costituisce elemento essenziale senza del quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge. Devesi del resto considerare che ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. in parola "le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22, comma 3".

E' corretta quindi in diritto la sentenza impugnata che ha ritenuto la firma del gestore dell'impianto di distribuzione elemento essenziale per la legittima detrazione dell'imposta di cui alle schede di carburante.

5.3. Considera non deducibili le spese di manutenzione del fabbricato per € 6.916,00 in quanto a carico del proprietario del fabbricato

Osserva che sono ineducibili dal reddito di una società di persone e, conseguentemente, dei soci, i costi di manutenzione straordinaria di un immobile condotto in locazione, in quanto privi di requisito dell'inerenza all'attività d'impresa richiesto dall'art. 75, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 o'ra art. 109 stesso d.P.R., non essendo ravvisabile la correlazione tra la spesa od il costo sostenuti e l'esercizio effettivo dell'attività economica dell'imprenditore, richiesta dalla norma, in quanto il beneficiario ultimo dei miglioramenti apportati all'immobile condotto in locazione mediante spese di manutenzione straordinaria, rimane esclusivamente il locatore, anche in base ai principi normativi che regolano il contratto di locazione (artt. 1576, 1609 e 1621 cod. civ.), i quali prevedono che le riparazioni straordinarie rimangono a suo carico.

5.4. Non risultano inoltre sufficientemente documentati i costi per € 9.503,73 non deducibili ed i costi per € 98.000,00 in relazione a servizi della consociata.

5.5. Con riguardo all'appello dell'Ufficio va invece considerata deducibile la spesa di € 133.199,02 ritenendo corretta la ripartizione dei costi per l'attività esercitata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo sulla base dell'incidenza del fatturato di ogni società sul fatturato totale e quindi il riaddebito effettuato dalla Capogruppo all'appellante.

Ritiene che nell'ambito delle transazioni tra società intercompany le parti possono scegliere liberamente la forma negoziale per regolare i propri rapporti senza l'osservanza di alcuna formalità.

L'accordo transattivo non necessitava, quindi, di formalizzazione alcuna né esigeva per essere opposto di pattuizione specifica e documentata.

Considera tali accordi non "anomali" bensì razionalmente spiegabili ed economicamente giustificabili per esigenze di politica commerciale, finalità queste tutte plausibili che concorrono ad escludere l'intento elusivo.

Rileva che a seguito delle operazioni di accentramento il Consiglio di Amministrazione di [REDACTED] è diventato il vero motore di ogni attività gestionale per tutto il gruppo, non limitandosi ad una mera attività di "direzione e coordinamento", ma fornendo anche servizi alle singole società e svolgendo attività più complesse nell'ambito di decisioni in merito alle offerte di mercato, gestioni e rapporti con istituti di credito sia in senso collettivo che, con riferimento a ciascuna singola società.

Osserva che l'attuale disciplina dettata dal Tuir non consente all'Amministrazione finanziaria alcun sindacato di congruità sul compenso erogato all'amministratore di società di capitali né è possibile invocare l'applicazione dell'art. 37-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il quale contempla ipotesi specifiche nelle quali non è ricompresa la determinazione degli oneri deducibili a tale titolo. (Cass. Civ. n. 24957 10 dicembre 2010).

Per quanto sopra esposto l'appello dell'Amministrazione e quello incidentale della società vanno pertanto rigettati in tutte le loro articolazioni.

6. Per la complessità della fattispecie ed il rigetto degli appelli, la Commissione ritiene siano da compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale di Roma, Sezione n. 38, respinge entrambi gli appelli, conferma la sentenza di primo grado e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 5 ottobre 2011 in camera di consiglio.

IL RELATORE


IL PRESIDENTE
